

Ricerca ► [Direttiva 07/09/2005 n. 36](#) ► [La libertà di stabilimento degli...](#) ► [Direttiva 07/09/2005 n. 36](#) ► [Corte giustizia UE 21/09/2017 n....](#) ►

[Direttiva 07/09/2005 n. 36](#) ► [T.A.R. Roma 15/09/2016 n. 9800](#) ► [T.A.R. Roma 15/09/2016 n. 9800](#)


[ESPORTA](#)
[MONITORA](#)
[INVIA](#)
[STAMPA](#)
[APPUNTA](#)
[ANNOTA](#)
[AGGIUNGI ALLA PRATICA](#)

Estremi: **T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 15/09/2016, (ud. 23/02/2016, dep.15/09/2016), n. 9800**

[Vedi massime correlate](#)

Classificazione: [UNIONE EUROPEA - Circolazione delle persone - - riconoscimento dei diplomi e titoli di studio](#)

Intestazione

Fatto

1. Con ricorso notificato al Ministero della Salute in data 7 settembre 2015 e depositato il successivo 7 settembre, il ricorrente espone che in quanto cittadino altoatesino per ragioni di vicinanza ha frequentato dal mese di settembre 2004 il corso di odontoiatria presso l'Università di Innsbruck in Austria per la durata di 12 semestri e nel marzo 2006 si iscriveva anche al corso di medicina anch'esso della durata di 12 semestri, essendogli ciò consentito dall'ordinamento universitario di quella nazione.

Rappresenta ancora che nel mese di gennaio 2013 concludeva il corso di studi in odontoiatria e con attestato del 27 febbraio 2013 l'Ordine austriaco degli Odontoiatri attestava che il titolo conseguito dal ricorrente soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 34 della **Direttiva CE 2005/36/CE**. Per l'effetto l'interessato inoltrava apposita domanda del 26 marzo 2013 al Ministero della Salute per ottenere il riconoscimento del titolo accademico e la domanda era accolta con decreto del Ministero del 20 maggio 2013.

Nel frattempo egli proseguiva anche il corso di studi in medicina e lo concludeva nel mese di agosto 2014 conseguendo anche il titolo di medico chirurgo che l'Ordine dei medici austriaco attestava in data 18 settembre 2014 come titolo atto a soddisfare i requisiti minimi di cui all'art. 24 della **Direttiva 2005/36/CE**. Di conseguenza in data 16 ottobre 2014 l'interessato chiedeva al Ministero della Salute il riconoscimento del titolo di medico, allegando l'attestato di cui sopra.

Con nota del 4 dicembre 2014 il Ministero della Salute chiedeva all'Ordine Austriaco dei Medici chiarimenti esprimendo perplessità circa la possibilità di riconoscimento automatico del titolo in Italia e questi pervenivano con nota del 19 marzo 2015 che confermava la correttezza del percorso di studi del ricorrente svoltosi per quel che riguarda la Facoltà di medicina presso l'Università di Innsbruck dal 21 marzo 2006 al 20 agosto 2014 e per quel che riguarda odontoiatria dal 7 settembre 2004 all'8 gennaio 2013.

2. La domanda veniva tuttavia respinta dal Ministero col provvedimento impugnato con la motivazione oltre riportata ed avverso la quale il ricorrente deduce: 1) Violazione e/o falsa applicazione del principio di libertà di stabilimento di cui agli articoli 49 ss del TFUE e del meccanismo di riconoscimento automatico dei titoli di formazione di medico negli Stati membri UE di cui agli articoli 21 e 24 **direttiva 2005/36/CE** e alla relativa normativa nazionale di recepimento contenuta negli articoli 31 e 33 d.lgs. n. 206/2007; eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento e per contraddittorietà con precedenti determinazioni della stessa amministrazione; 2) In subordine: Violazione e/o falsa applicazione del principio di libertà di stabilimento di cui agli articoli 49 ss del TFUE e del meccanismo di riconoscimento automatico dei titoli di formazione di medico negli Stati membri UE di cui agli articoli 21 e 24 **direttiva 2005/36/CE** e alla relativa normativa nazionale di recepimento contenuta negli articoli 31

e 33 d.lgs. n. 206/2007.

Conclude chiedendo che, qualora sussistano dubbi sull'interpretazione degli articoli 21 e 24 della **Direttiva** 2005/36/**CE** sia rimessa ai sensi dell'art. 267 TFUE gli atti di causa alla Corte di Giustizia dell'UE affinché si pronunci in via pregiudiziale sulla corretta interpretazione delle citate norme. Formula istanza cautelare e conclude per l'annullamento degli atti impugnati.

3. Alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2015 l'istanza cautelare è stata accolta in base al fumus.

4. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio, rassegnando conclusioni opposte a quelle di parte ricorrente.

5. Il ricorso infine è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 23 febbraio 2016.

Diritto

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

2. Con l'unica doglianza proposta parte ricorrente che ha conseguito in Austria, presso l'Università di Innsbruck sia il titolo di dottore in medicina sia quello di odontoiatra con percorsi di studi parzialmente sovrapposti e chiedendo dunque il relativo riconoscimento degli stessi in Italia, lamenta che il diniego espresso dal Ministero si pone in aperto contrasto con il principio di riconoscimento automatico dei titoli di medico specialista di cui all'art. 21 della **direttiva** 2005/36/**CE** (corrispondente all'art. 31 del d.lgs. n. 206/2007) emanato in attuazione del principio di libertà di stabilimento di cui all'art. 39 TCE. Osserva che con riguardo al titolo di medico di base le condizioni minime di formazione di cui all'art. 21, comma 1 della **Direttiva** sono indicate nell'art. 24 della stessa e sono state espressamente riconosciute come sussistenti nel percorso formativo svolto dal ricorrente dall'apposita certificazione dell'Ordine dei Medici Austriaco. Di conseguenza non è dato comprendere la motivazione del provvedimento di diniego recante testualmente: "La **direttiva** comunitaria 2005/36/**CE** non prevede in alcuna situazione che si possano effettuare contemporaneamente più corsi di formazione. Pertanto questa Amministrazione conferma che non sussistono i presupposti per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito in Austria".

Parte ricorrente inoltre rileva che tale determinazione cozza contro altre adottate invece in maniera del tutto difforme e cita tre casi in cui il diploma di medico chirurgo si è sovrapposto in parte con il corso di studi in odontoiatria, ma che il Ministero non ha avuto difficoltà a riconoscere, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento tra il caso in esame e quelli in ricorso riportati.

3. Posto che il Ministero in ordine a tale osservazione nulla oppone il che già sarebbe sufficiente a ritenere le sue tesi smentite in fatto dalla circostanziata dimostrazione delle differenti decisioni assunte in tre casi analoghi a quello del ricorrente, va contestata la posizione dell'Amministrazione, pure insistita con la memoria per l'udienza odierna, secondo cui la **direttiva** comunitaria 2005/36/**CE** non consente che si possano effettuare contemporaneamente più corsi di formazione, ancorché sia previsto dalla normativa nazionale interna dell'Austria, che anzi, sotto tale profilo si porrebbe in netto contrasto con quanto disciplinato appunto dalla **Direttiva** 2005/36 comportando una sostanziale discriminazione tra i cittadini austriaci che possono ottenere due diplomi di laurea quello in medicina e chirurgia e quello in odontoiatria con soli 7 anni di studi, mentre in Italia per conseguire tali titoli occorre effettuare almeno 11 anni di studio.

La tesi dell'Amministrazione è destituita di fondamento.

In via principale va rilevato che nelle more del giudizio il d.lgs. n. 206 del 2007 è stato modificato dal D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 in vigore a decorrere dal 10 febbraio 2016 ed operante pertanto quale jus superveniens sul rapporto in esame non ancora esaurito, posto che l'udienza in cui la causa è stata trattenuta in decisione si è celebrata in data 23 febbraio 2016.

La norma sopravvenuta peraltro non modifica le condizioni per il riconoscimento del titolo atteso che all'art. 21, recante appunto tale rubrica stabilisce: "1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento sono rilasciati da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato."

Poiché nel caso in esame, come peraltro è accaduto per il riconoscimento del titolo di odontoiatra certificato dall'Ordine Austriaco degli odontoiatri in data 27 febbraio 2013 come titolo che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 34 della **Direttiva CE** 2005/36, anche il titolo di medico chirurgo è stato attestato dall'Ordine Austriaco dei Medici come titolo che soddisfa i requisiti minimi della medesima **Direttiva** in data 18 settembre 2014 e cioè sono stati attestati dalla "autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale

Stato" che nel caso in esame è l'Austria, non si comprende il motivo del mancato riconoscimento.

E tanto anche avuto riguardo alla chiara lettera dell'art. 31 del d.lgs. n. 206/2007 stante il cui primo comma: "1. I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 50 e 52, rilasciati a cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorità di cui all'articolo 5 con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso, rispettivamente, all'attività di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto", laddove la norma stabilisce che quando i titoli sono dichiarati conformi alle condizioni minime di formazione previste, tra gli altri, dall'art. 34, "sono riconosciuti dalle autorità di cui all'art. 5" tra cui figura appunto il Ministero della Salute e senza altre condizioni.

Il Ministero ha espresso perplessità ed ha opposto poi il diniego per la circostanza che nel caso in esame parte ricorrente avrebbe conseguito i titoli professionali di medico e di odontoiatra con sovrapposizione dei due corsi di studio, sicché avrebbe conseguito i due diplomi in soli sette anni anziché gli undici previsti in Italia.

Anche tale osservazione è destituita di fondamento, sol se si rifletta che in base ai vari ordinamenti universitari italiani alla Facoltà di Medicina e Chirurgia possono iscriversi anche studenti provenienti da Università europee, oppure medici già in possesso del diploma di laurea che vogliono accedere ad altra laurea, come è quella in odontoiatria e ne richiedono al Consiglio di Corso di laurea competente la relativa valutazione dei crediti formativi conseguiti presso l'Università di provenienza, con conseguente abbreviazione di corso e quindi della durata del percorso di studi, esattamente come ha effettuato parte ricorrente.

Rimane, pertanto, del tutto ininfluente la circostanza che al contrario che in Italia l'interessato ha potuto sovrapporre i due corsi di studio, evitando così di ripetere gli esami comuni ai due corsi, secondo le regole previste dall'ordinamento universitario austriaco, posto che ciò che rileva ai fini del riconoscimento, in particolare del titolo di medico è che lo stesso sia stato riconosciuto come soddisfacente i requisiti minimi previsti dalla **Direttiva CE** sul riconoscimento degli stessi e che implica che il ricorrente abbia seguito un cursus studiorum tale a far sì che l'Ordine dei Medici Austriaco abbia potuto rilasciare la relativa certificazione.

4. Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto e per l'effetto va annullata la nota del Ministero della Salute - Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN - Ufficio VII in data 27 maggio 2015 a prot. n. 27250 ed i provvedimenti ivi indicati.

5. Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la nota del Ministero della Salute - Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN - Ufficio VII in data 27 maggio 2015 a prot. n. 27250 ed i provvedimenti ivi indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente FF

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Alfredo Storto, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 SET. 2016.

Correlazioni: **Legislazione Correlata (1)**

[DIRCE 7 settembre 2005 n. 36/2005, Art. 21](#)

Doc. associati: [Documenti con la stessa classificazione](#)

[Bibliografia Correlata](#)

DeJure: periodico plurisettimanale - Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 46 del 18 febbraio 2016

Direttore Responsabile: Antonio Delfino

© Copyright 2018 - Tutti i diritti riservati - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - P.IVA 00829840156

Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Editions Lefebvre Sarrut S.A.

[Cookie](#) | [Requisiti tecnici](#) | [Mappa del sito](#) | [Note legali](#) | [Informativa sulla privacy](#)



GIUFFRÈ EDITORE